

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Servizi al Cittadino e Imprese
Settore Mobilità e Trasporti
Settore Sportello Mobilità Terrestre

Rep. Ord. N° *vedi timbro informatico*

Il presente atto viene rilasciato con marca da bollo n.01160382032813 del 04/08/2020 annullata dall'istante stesso come dichiarato nella domanda che ha dato l'avvio a codesto procedimento prot. n.333662 del 04/08/2020.

Oggetto: Italtrasporti S.r.l. - Regolamentazione della circolazione in via Poerio per operazioni di carico/scarico a Mestre -Venezia.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la Ditta Italtrasporti S.r.l. con sede a Roseto degli Abruzzi (TE) in via Monti della Laga 27, ha comunicato di dover eseguire le operazioni di carico/scarico di mobili per ufficio in via Poerio a Mestre - Venezia;
- il Corpo di Polizia Locale di Venezia - Servizio di Polizia delle Attività Produttive e dell'Edilizia Città di Terraferma - Nucleo Polizia Edilizia Città di Terraferma, con prot. n. 366454 del 27/08/2020, ha concesso l'occupazione temporanea di suolo pubblico per eseguire in sicurezza le operazioni;

Considerato che:

- si rende necessario inibire la sosta su due stalli riservati alle operazioni di carico/scarico e uno stallo riservato al servizio, in via Poerio e posizionare con un anticipo di almeno quarantotto ore la segnaletica mobile di divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in corrispondenza dell'area di cantiere;
- ai fini della realizzazione dei lavori si rende necessario assicurare l'assenza di veicoli in sosta in corrispondenza dell'area di cantiere;

Verificato che come da provvedimento di occupazione di suolo pubblico il richiedente dovrà garantire il transito veicolare e pedonale;

Visti:

- la richiesta di ordinanza inoltrata dalla Ditta Italtrasporti S.r.l. con marca da bollo annullata dall'istante n.01160382032802 del 04/08/2020, acquisita con prot. n.333662 del 04/08/2020;
- il provvedimento di occupazione temporanea di suolo pubblico rilasciato dal Corpo di Polizia Locale di Venezia - Servizio di Polizia delle Attività Produttive e dell'Edilizia Città di Terraferma - Nucleo Polizia Edilizia Città di Terraferma con prot. n.366454 del 27/08/2020;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- l'art. 2 del D. Lgs 285 del 30/04/1992 "Definizione e classificazione delle strade";
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";

Direttore: dott.ssa Stefania Battaglia - Dirigente arch. Loris Sartori
Responsabile del Procedimento: dott.ssa Angela Scolaro
Responsabile dell'Istruttoria: sig.ra Addolorata Longo
viale Ancona 63 - 30172 Mestre - Venezia
mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it

- gli artt. 20, 21, 39, 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992;
- il D.M. 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- l'art. 47-bis della Legge 96 del 21/06/2017 "Disposizione in materia di trasporto su strada";

ORDINA

1 di regolamentare la circolazione in via Poerio a Mestre - Venezia dalle ore 06:00 alle ore 15:00 il giorno 08/09/2020, secondo le seguenti disposizioni:

- 1.1 presegnalare e segnalare i lavori in corso;
 - 1.2 istituire il divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli su due stalli riservati alle operazioni di carico/scarico, e uno stallo riservato al servizio taxi, posizionando con un anticipo di almeno quarantotto ore la segnaletica mobile di divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in corrispondenza dell'area di cantiere;
 - 1.3 è fatto obbligo all'Impresa Esecutrice garantire la continuità e la sicurezza della circolazione pedonale;
 - 1.4 è fatto obbligo all'Impresa Esecutrice di garantire il transito ai mezzi di soccorso e il pronto intervento;
 - 1.5 è fatto obbligo all'impresa di rispettare le prescrizioni del provvedimento di occupazione di suolo pubblico;
- 2 il cantiere deve essere permanentemente delimitato e segnalato con le apposite barriere (o altro elemento idoneo, di pari efficacia, approvato dal ministero competente e utilizzato conformemente alle direttive impartite dallo stesso), integrate in orario notturno da lanterne rosse a luce fissa (barriere di testata del cantiere) o gialle a luce lampeggiante (barriere poste longitudinalmente al cantiere);**
- 3 è fatto obbligo all'impresa esecutrice di rispettare quanto previsto dal d.lgs. n° 81/2008 e s.m.i. in materia di "Cantieri temporanei o mobili" e il Decreto Interministeriale del 04/03/2013;**
- 4 prescrizioni a carattere generale:**

- 4.1 costante e capillare verifica delle condizioni di manutenzione complessiva delle vie interessate dai lavori e delle vie limitrofe da parte della Ditta Esecutrice, secondo le indicazioni di indirizzo definite dalla Direzione Lavori;
- 4.2 tempestiva comunicazione al Corpo di Polizia Locale, da parte della Ditta Esecutrice del nominativo del responsabile di cantiere ed il relativo recapito telefonico per eventuali esigenze di tutela della pubblica incolumità che si manifestassero nel corso dei lavori;
- 4.3 costante pulizia dell'itinerario utilizzato dal transito dei mezzi di cantiere, a cura della Ditta Esecutrice;
- 4.4 costante delimitazione delle aree di cantiere a cura della Ditta Esecutrice;
- 4.5 costituzione per tutta la durata dei lavori di apposito servizio di guardiania, a cura della Ditta Esecutrice;
- 4.6 la Ditta Esecutrice sarà l'unica e diretta responsabile delle operazioni di sorveglianza, manutenzione ed immediato ripristino di eventuale segnaletica stradale che fosse

danneggiata nel corso dei lavori e di quant'altro si rendesse necessario per garantire le condizioni di sicurezza della circolazione;

4.7 sarà cura della Direzione Lavori congiuntamente al Responsabile della Sicurezza, provvedere al coordinamento, esecuzione, gestione, presidio e sorveglianza per tutto il periodo della durata degli interventi, nonché alla predisposizione delle operazioni di cantiere come da documentazione progettuale costituita dall'elaborato grafico "Piano di coordinamento per la sicurezza in corso d'opera";

4.8 sarà cura della Ditta Esecutrice provvedere, a propria cura e spese all'esecuzione degli interventi di segnaletica stradale di competenza, attuativi o previsti con il presente provvedimento, anche con specifico riferimento ai segnali di avviso e preavviso dei divieti in parola, al successivo ripristino degli impianti di segnaletica orizzontale e verticale, secondo le indicazioni della Direzione LLPP.

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività dalle ore 06:00 alle ore 15:00 nel giorno 08/09/2020.

La presente ordinanza non produrrà effetti in assenza dei titoli autorizzatori necessari alle singole attività sopra descritte e non si sostituisce agli stessi; dette autorizzazioni sono rilasciate dagli organi competenti.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura della Ditta Esecutrice dei lavori, della prescritta segnaletica stradale, così come descritta nello schema segnaletico ai sensi del D.M. 10/07/2002. A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi. Ultimati i lavori, i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere ripristinati.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese - Settore Mobilità e Trasporti - Servizio Sportello Mobilità Terrestre e al Corpo di Polizia Locale di Venezia.

All'atto della posa della segnaletica dovrà essere redatto apposito verbale riportante la data e l'ora, sottoscritto dal responsabile della realizzazione della segnaletica, che dovrà essere trasmesso alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese - Settore Mobilità e Trasporti - Servizio Sportello Mobilità Terrestre e al Corpo di Polizia Locale di Venezia, anche per la verifica del corretto posizionamento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 27 agosto 2020

IL DIRIGENTE
arch. Loris Sartori
(*) atto firmato digitalmente

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.